



COLPA GRAVE PER AVVOCATO CHE UTILIZZA INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CITA SENTENZA INESISTENTI

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 INTRODUZIONE**
- 2 LE “SENTENZE FANTASMA” NEL PROCESSO**
- 3 ERRORE MATERIALE O INVENZIONE? IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE**
- 4 L'USO INCONTROLLATO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE**
- 5 LE CONSEGUENZE PROCESSUALI: COLPA GRAVE E SANZIONE EX ART. 96 C.P.C.**

1 INTRODUZIONE

Giurisprudenza consolidata, orientamento dominante, precedenti della Corte di Cassazione che vanno tutti nella stessa direzione.-

Insomma, sembrava uno di quei giudizi in cui – noi avvocati – pensiamo soddisfatti:
«Qui l'esito è abbastanza scontato».-

Poi però succede qualcosa.-

La controparte, nel primo atto difensivo, con la sicurezza di un navigato prestigiatore davanti al pubblico, tira fuori dal cilindro non una, ma **ben quattro sentenze della Corte di Cassazione**.-

Non pronunce qualsiasi: decisioni apparentemente chiarissime, complete di estremi, date e passaggi motivazionali tra virgolette.-

E soprattutto con un effetto devastante: **ribaltano completamente l'orientamento dominante e tutte le tue certezze di vittoria.-**

A quel punto scatta l'allarme.-

Ti metti subito alla ricerca di quelle sentenze.-

Banche dati giuridiche, repertori, ricerche incrociate.-

Chiami anche quel Collega che riesce sempre a trovare qualsiasi provvedimento esistente.-

Nulla, di quei passaggi motivazionali non c'è traccia.-

Di quelle citazioni non esiste alcuna corrispondenza.-

E allora comincia a farsi strada un sospetto.

Vuoi vedere che...

vuoi vedere che...

Sì, proprio così.-

C'è di mezzo l'intelligenza artificiale.-

È esattamente quanto accaduto nel caso affrontato **dal Tribunale di Siracusa con la sentenza n. 1244/2025 del 20 febbraio 2026 (G.U. dott. Alfredo Spitaleri).-**

2 LE “SENTENZE FANTASMA” NEL PROCESSO

Nel corso del giudizio, una delle parti – nel tentativo di contrastare la tesi avversaria – citava quattro sentenze della Corte di Cassazione.-

Il problema?

I passaggi riportati tra virgolette **non risultavano presenti nelle decisioni ufficiali**, né nelle principali banche dati giuridiche, nemmeno in quelle in uso alla magistratura.-

Quelle massime, semplicemente, **non esistevano.-**

3 ERRORE MATERIALE O INVENZIONE? IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE

Il Tribunale compie un passaggio argomentativo molto interessante, quasi dal sapore investigativo.-

Il giudice analizza infatti tutte le possibili spiegazioni dell'anomalia riscontrata negli atti difensivi.

Vengono così prese in considerazione diverse ipotesi:

- **Malfunzionamento delle banche dati giuridiche**, subito escluso: tali strumenti non generano contenuti, ma si limitano a indicizzare provvedimenti realmente esistenti;
- **Errore mnemonico o di trascrizione**, anch'esso scartato: non si trattava di un numero di sentenza errato o di una citazione imprecisa, ma di più precedenti il cui contenuto risultava completamente inesistente;
- **Invenzione deliberata**, ritenuta dal Tribunale poco plausibile: un avvocato che fabbricasse consapevolmente precedenti giurisprudenziali inesistenti si esporrebbe infatti a conseguenze disciplinari estremamente gravi, sproporzionate rispetto a qualsiasi possibile vantaggio difensivo.-

L'USO INCONTROLLATO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Escluse tutte le altre ipotesi, restava una sola spiegazione.-

Secondo il Tribunale, la più coerente con i fatti è l'utilizzo di **strumenti di intelligenza artificiale generativa** senza la successiva verifica dell'esattezza delle citazioni giurisprudenziali.-

Il giudice ricorda che tali sistemi non sono banche dati giuridiche, ma strumenti di generazione automatica del linguaggio, basati su modelli statistici e probabilistici.-

In altre parole, possono produrre testi **formalmente plausibili ma sostanzialmente inesistenti**, comprese citazioni giurisprudenziali mai pronunciate.-

LE CONSEGUENZE PROCESSUALI: COLPA GRAVE E SANZIONE EX ART. 96 C.P.C.

Secondo il Tribunale, l'utilizzo acritico di strumenti di intelligenza artificiale, senza la verifica delle fonti ufficiali – banche dati giuridiche, repertori o CED della Corte di Cassazione – integra gli estremi della **colpa grave**.-

Errori di questo tipo, nell'attuale contesto tecnologico, comportano infatti un aggravio significativo dell'attività giudiziaria: costringono il giudice e le controparti a verificare l'autenticità di ogni citazione e a confrontarsi con precedenti che, in realtà, non sono mai stati pronunciati.-

Per tali ragioni, la condotta processuale è stata ritenuta gravemente censurabile e tale da giustificare l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c..-